

4. In caso d'inadempimento di un'obbligazione principale di cui al paragrafo 3 o in caso di reiterato inadempimento di altre obbligazioni, il contratto può essere risolto.

Articolo 7

1. L'interessato può presentare una domanda di acconto a partire dal termine iniziale di efficacia del contratto.

L'acconto corrisponde al 30 % dell'importo massimo del contributo finanziario.

Il pagamento dell'acconto è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione d'importo pari al 110 % di tale anticipo, costituita secondo disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Le obbligazioni principali ai sensi di detto regolamento sono quelle previste all'articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento.

2. I pagamenti sono eseguiti sulla base di fatture trimestrali corredate dei necessari documenti giustificativi e di una relazione interinale sull'esecuzione del programma.

3. La domanda di saldo è presentata entro la fine del loro quarto mese successivo alla data contrattuale di ultimazione delle azioni. Essa è corredata:

- dei necessari documenti giustificativi,
- di un quadro riepilogativo delle realizzazioni,
- di un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, riscontrabili alla data della stesura del rapporto, e della loro possibile utilizzazione.

Salvi i casi di forza maggiore, la tardiva presentazione della domanda di saldo, accompagnata dalla relativa documentazione, implica riduzione del saldo del 3 % per ogni mese di ritardo.

4. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti indicati al paragrafo 3.

Salvi i casi di forza maggiore, nessun importo viene versato qualora non sia adempiuta una delle obbligazioni principali di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

In caso d'inadempimento di altre obbligazioni, il saldo viene ridotto proporzionalmente alla gravità della irregolarità constatata.

5. La cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata in funzione del versamento del saldo conformemente al paragrafo 4.

Tuttavia:

- a) se l'importo dell'acconto supera l'importo definitivo del contributo finanziario, viene incamerata una quota della cauzione pari all'importo in eccedenza,
- b) in caso d'inosservanza del termine previsto per la presentazione della richiesta di saldo, la cauzione viene incamerata proporzionalmente alla riduzione del saldo prevista al paragrafo 3.

6. L'organismo competente esegue i versamenti previsti dal presente articolo entro tre mesi dalla ricezione della

domanda. Può tuttavia differire i versamenti di cui ai paragrafi 2 e 4 qualora fossero necessarie ulteriori verifiche.

7. L'organismo competente trasmette quanto prima alla Commissione i rapporti di valutazione di cui al paragrafo 3.

8. Il tasso di conversione agricolo da applicare è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 1068/93⁽¹⁾. Tuttavia, per il 1993, in deroga all'articolo 12, paragrafo 1 di detto regolamento, il fatto generatore si considera avvenuto il giorno di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Articolo 8

1. Gli organismi competenti adottano le misure necessarie per verificare:

- l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi presentati,
- l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, in particolare mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente, gli eventuali consociati del contraente e i subappaltatori.

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio⁽²⁾, questi organismi comunicano quanto prima per iscritto alla Commissione ogni irregolarità accertata.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, se il contraente realizza le azioni in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organismo contraente competente, gli organismi competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza.

Articolo 9

1. In caso di pagamenti indebiti, il beneficiario è obbligato a restituire gli importi di cui trattasi, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le operazioni da esso effettuate in ecu, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi od uffici pagatori e da essi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.